

Novità fiscali del 26 agosto 2010: in G.U. saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali; bollo unico su ricorso e istanza di discussione in udienza; lavoro notturno: più produttività e meno fisco; codice tributo: interessi sul recupero rateale dell'Iva sugli intrattenimenti; cinema: istituiti nuovi codici tributo; dal 2 settembre il Fondo sui mutui per l'acquisto della prima casa; proroga termini riordino incentivi: decreto convertito in legge; Ministero Sviluppo Economico: chiarimenti sulla Scia; ComUnica: delega per la firma digitale solo al commercialista; ulteriori interventi urgenti per fronteggiare eventi sismici regione Abruzzo; fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell'ambito di strutture private non convenzionate; agevolazione prima casa: i benefici valgono solo quando l'immobile già acquistato con i benefici fiscali non sia idoneo

Pubblicato il 26 agosto 2010

in G.U. saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali; bollo unico su ricorso e istanza di discussione in udienza; lavoro notturno: più produttività e meno fisco; codice tributo: interessi su recupero rateale Iva sugli intrattenimenti; cinema: nuovi codici tributo; Fondo sui mutui per l'acquisto della prima casa; proroga termini riordino incentivi; Ministero Sviluppo Economico: chiarimenti sulla Scia; ComUnica: delega per la firma digitale solo al commercialista; interventi urgenti per regione la Abruzzo; fatturazione prestazioni sanitarie effettuate in strutture private non convenzionate; agevolazioni prima casa

Indice:

- 1) In G.U. il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali**
- 2) Bollo unico su ricorso e istanza di discussione in udienza**
- 3) Lavoro notturno: Più produttività e meno fisco**
- 4) Codice tributo: Interessi sul recupero rateale dell'Iva sugli intrattenimenti**
- 5) Cinema: istituiti nuovi codici tributo**
- 6) Dal 2 settembre il Fondo sui mutui per l'acquisto della prima casa**
- 7) Proroga termini riordino incentivi: Decreto Convertito in Legge**
- 8) Ministero Sviluppo Economico: Chiarimenti sulla Scia**
- 9) ComUnica: Delega per la firma digitale solo al Commercialista**
- 10) Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009**
- 11) Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell'ambito di strutture private non convenzionate**
- 12) Agevolazione prima casa: I benefici valgono solo quando l'immobile già acquistato con i benefici fiscali non sia idoneo**

1) In G.U. il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

E' stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2010 (sotto forma di comunicato del Ministero dell'Economia e Finanze)** il saggio interessi a favore del creditore per ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e Finanza ha, infatti, comunicato (ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002) che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010 il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione prevista, é stato pari all'1%.

Il comma 2 dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 231/2002 (decreto Legislativo con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali) prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunichi il tasso di interesse da applicare in caso di pagamento tardivo da parte del compratore.

Il tasso da utilizzare è il saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorato del 7% (9 % per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili). Anche per il primo semestre 2010 il tasso di riferimento della Banca centrale europea era stato pari all'1%.

Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, anche nel periodo 01/07/2010 -31/12/2010, si applicano gli interessi di mora nella misura dell'8%.

Segue la tabella ove sono riportati i tassi degli interessi di mora applicati dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2002:

Tabella interessi di mora dal 2002 ad oggi

Periodo	Tasso B.C.E. (%)	Maggiorazione (%)	Totale (%)
08.08.02 - 31.12.02	3,35	7	10,35
01.01.03 - 30.06.03	2,85	7	9,85
01.07.03 - 31.12.03	2,10	7	9,10
01.01.04 - 30.06.04	2,02	7	9,02
01.07.04 - 31.12.04	2,01	7	9,01
01.01.05 - 30.06.05	2,09	7	9,09
01.07.05 - 31.12.05	2,05	7	9,05
01.01.06 - 30.06.06	2,25	7	9,25
01.07.06 - 31.12.06	2,83	7	9,83
01.01.07 - 30.06.07	3,58	7	10,58
01.07.07 - 31.12.07	4,07	7	11,07
01.01.08 - 30.06.08	4,20	7	11,20
01.07.08 - 31.12.08	4,10	7	11,10
01.01.09 - 30.06.09	2,50	7	9,50

01.07.09 - 31.12.09	1,00	7	8,00
01.01.10 - 30.06.10	1,00	7	8,00
01.07.10 - 31.12.10	1,00	7	8,00

Si ricorda che nel suddetto D.Lgs. n. 231/2002 (e, quindi, la disciplina sugli interessi di mora), che si applica ai contratti stipulati dopo l'8 agosto 2002, viene prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori.

Si viene così a tutelare il credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE.

Sono oggetto della normativa le transazioni commerciali (ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo) e per tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente, in mancanza di termine di pagamento, si applica quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Ad es. gli interessi decorrono dalla data di ricevimento della fattura oppure dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi (dipende dalla certezza della data di ricevimento della fattura).

2) Bollo unico su ricorso e istanza di discussione in udienza

L'istanza di discussione in pubblica udienza inclusa nel ricorso introduttivo non è un atto a sé stante, ma costituisce parte dello stesso ricorso, poiché redatta in un unico contesto.

In questo caso si paga una sola imposta di bollo, potendosi applicare la deroga espressamente prevista dalla norma.

In generale, la legge consente di redigere più atti su di uno stesso foglio, a condizione che per ognuno di essi venga assolta la relativa imposta di bollo, sia essa ordinaria sia straordinaria.

Tuttavia, l'art. 13, del Dpr 642/1972 contiene un lungo elenco (deroga prevista nel punto 15) di atti che possono essere scritti sul medesimo stampato pagando un unico bollo.

Tra questi, la richiesta di discutere la lite in pubblica udienza contenuta sia nel ricorso introduttivo del processo, sia nel ricorso d'appello o in altri atti processuali.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82/E del 17 agosto 2010.

3) Lavoro notturno: Più produttività e meno fisco

Detassazione della produttività a maglie larghe per il lavoro notturno. L'imposta sostitutiva del 10% si applica all'intero compenso corrisposto in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, e non soltanto alle relative indennità o maggiorazioni, come ha spiegato la Risoluzione n. 83/E **dell'Agenzia delle Entrate del 17 agosto 2010.**

Il trattamento agevolato si applica a condizione, continua il documento di prassi, che il lavoro notturno sia comunque collegato ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'azienda.

Detassazione a misura di produttività

Dunque, è sulla base d'una maggiore produttività che il regime speciale di tassazione premia non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma l'intero compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.

Produttività e fisco in tandem anche sullo "straordinario"

Il medesimo regime agevolativo abbraccia e si estende anche in riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario.

A patto che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa n. 174 del 17 agosto 2010)

4) Codice tributo: Interessi sul recupero rateale dell'Iva sugli intrattenimenti

Istituito con risoluzione n. 84/E del 18 agosto 2010 il codice tributo "9713" denominato "Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di recupero dell'IVA

forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti".

L'Iva sugli intrattenimenti.

Il codice tributo 9713 va ad affiancarsi ai codici 9711 ("Recupero dell'IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi") e 9712 ("Recupero dell'IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti - Sanzioni"), istituiti con la risoluzione 282/E del 9 dicembre 2009.

Infatti, all'Agenzia delle Entrate spetta il compito di recuperare l'Iva sugli intrattenimenti, sulla base delle segnalazioni, operate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti derivante dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento.

Il nuovo codice fa seguito all'apertura, operata con il D.L. n. 185/2008, al pagamento rateale delle somme dovute in seguito alla comunicazione al contribuente, post controllo automatizzato dell'imposta sugli intrattenimenti

5) Cinema: istituiti nuovi codici tributo

Al debutto tre codici tributo per usufruire dei crediti d'imposta in favore dell'industria cinematografica.

Con la risoluzione n. 85/E del 18 agosto 2010, l'Agenzia delle Entrate ha istituito gli identificativi numerici 6826, 6827 e 6828 che le imprese interessate

dovranno riportare nel modello F24 (sezione “Erario”, colonna “Importi a credito compensati”) per usare in compensazione i bonus introdotti dalla Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007).

In particolare:

- il codice 6826 individua il credito d’imposta per gli apporti in denaro a favore

della produzione di opere cinematografiche;

- il codice 6827 identifica il credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica;

- il codice 6828 si riferisce al credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale.

La misura dell’agevolazione fiscale varia a seconda della tipologia di impresa e di attività svolta.

Per esempio, alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo che finanziano la produzione di pellicole di nazionalità italiana il Fisco riconosce un credito del 40% della somma stanziata a partire dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, per un importo massimo di un milione di euro.

Per gli investimenti effettuati nello stesso arco di tempo dalle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico che stipulano contratti coi produttori per realizzare opere di nazionalità italiana considerate di interesse culturale è previsto un bonus pari al 20% della spesa sostenuta, con un tetto annuo di un milione di euro. Inoltre, le imprese di distribuzione cinematografica hanno diritto a un credito del 15% per le somme stanziate per distribuire su scala nazionale opere cinematografiche di interesse culturale, nel limite di un milione e cinquecento mila euro, e del 10% per la distribuzione in Italia di opere in lingua originale italiana, nel limite di due milioni di euro.

Infine, le imprese di esercizio cinematografico che puntano sulla digitalizzazione delle sale, acquistando impianti e apparecchiature di proiezione hi-tech, possono godere di un bonus pari al 30% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2008 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, entro una soglia di 50 mila euro per ogni schermo.

6) Dal 2 settembre il Fondo sui mutui per l'acquisto della prima casa

Publicato in G.U. (n. 192 del 18.08.2010) il "Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della leg

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l